



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 747 DEL 22/11/2023**

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI INVERNALI E ESTIVI - PER L'ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA

VISTO l'art. 15 comma 3 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e s.m.i;

VISTO l'art. 3 del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i.;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n.° 28, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 18/10/04 n.° 27, pubblicata sul B.U.R. n.° 42 del 21/10/04 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del Regolamento di Polizia Annonaria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.° 38 del 21/03/2007;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto articolo 14 della Legge Regionale n.° 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome – Commissione Attività Produttive – Commercio, del 24/03/2011, che ha individuato quale data di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e per quelle estive il primo sabato del mese di Luglio;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. del 26/06/2000 n.° 50 e s.m.i.;

DISPONE

Le vendite di fine stagione da tenersi nell'anno 2024 possono essere effettuate soltanto nei seguenti periodi e precisamente:

SALDI invernali: dal 05/01/2024 al 01/03/2024 compreso

SALDI estivi: dal 06/07/2024 al 31/08/2024 compreso

L'inizio delle vendite deve essere comunicato con l'affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell'esercente di un cartello di informazione per il pubblico, ai sensi dell'Art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 che al comma 3 recita: "L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'art. 15".

Nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate come da comunicazione presentata al Comune e l'indicazione della durata della vendita. Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata.

In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso delle dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi, sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

SANZIONI

Le violazioni alle norme nazionali e regionali e alle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione (SALDI) sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e s.m.i..

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Responsabile
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA
PERSONA
Marco Italo Neri